

STUDIO LEGALE PINO E ASSOCIATI

Via Guido Monaco, 16 - 52100 Arezzo – Italia

AVV. GIAMPIERO PINO
Revisore Contabile
Socio Avvocati Giuslavoristi Italiani
e-mail: giampiero.pino@studiolegalepino.it
pec: avvgiampieropino@cnfpec.it

AVV. PAOLO ROMAGNOLI
e-mail: paolo.romagnoli@studiolegalepino.it
pec: avvromagnolipaolo@cnfpec.it

AVV. NELLINA PITTO
Socio Società Toscana degli Avvocati Amministrativisti
e-mail: nellina.pitto@studiolegalepino.it
pec: avvnellinapitto@cnfpec.it

AVV. ELEONORA LEPRI
Socio Avvocati Giuslavoristi Italiani
e-mail: eleonora.lepri@studiolegalepino.it
pec: avveleonoralepri@cnfpec.it

AVV. NICCOLO' PINO
Member of UIA – International Association of Lawyers
e-mail: niccolo.pino@studiolegalepino.it
pec: niccolopino@puntopec.it

AVV. GUIDO LACHI
Member of UIA – International Association of Lawyers
e-mail: guido.lachi@studiolegalepino.it
pec: guido.lachi@firenze.pecavvocati.it

DOTT.SSA MANUELA MANGANARO
e-mail: manuela.manganaro@studiolegalepino.it

DOTT. LUCA TESTA
e-mail: luca.testa@studiolegalepino.it

DOTT.SSA EMMA VANNELLI
e-mail: emma.vannelli@studiolegalepino.it

Arezzo, 17/09/2021

Ai Signori
CLIENTI
Loro sedi

Ai Signori
PROFESSIONISTI
Loro Studi

OGGETTO: OBBLIGO DEL GREEN PASS. PUBBLICATO IL DECRETO LEGGE.

Come a tutti noto, si suppone, il Presidente della Repubblica ha firmato il Decreto Legge che, per quanto qui interessa, ha modificato il D.L. n. 52/21, convertito dalla L. nr. 87/21, introducendo l'art. 9 septies che ha introdotto, dal 15/10 e fino al 31/12/2021, data di scadenza dello stato di emergenza, l'obbligo del green pass per tutti i lavoratori che accedano al luogo di lavoro. L'obbligo è esteso anche a coloro che, a qualsiasi titolo, svolgano la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, nei detti luoghi di lavoro.

Entro il 15 Ottobre, quindi, i datori di lavoro dovranno definire le modalità operative con le quali saranno effettuati i controlli.

Il provvedimento legislativo in proposito dà alcune indicazioni di massima, prevedendo che i controlli dovranno essere effettuati prioritariamente all'atto dell'accesso ai luoghi di lavoro e potranno anche essere a campione.

STUDIO LEGALE PINO E ASSOCIATI

I datori dovranno poi individuare con atto formale gli incaricati dei controlli e renderne nota l'identità ai lavoratori.

Nella nostra opinione sarà, quindi, opportuno che il datore di lavoro, messe a punto le procedure di controllo, eventualmente con l'ausilio del Medico competente, del Responsabile per la sicurezza e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, emani un Ordine di servizio da consegnare e far sottoscrivere a tutti i lavoratori o, comunque, da far conoscere con i mezzi più opportuni.

È anche consigliabile che nel detto Ordine di servizio siano indicate le conseguenze nel caso di lavoratori che non abbiano il green pass e cioè la immediata sospensione del lavoro senza decorrenza della retribuzione, né di qualsiasi altro emolumento, come anche la sanzione nel caso di accesso al luogo di lavoro senza green pass o con green pass scaduto e cioè la sanzione amministrativa da euro 600 ad euro 1500, ferma la facoltà del datore di lavoro di adottare i provvedimenti disciplinari conseguenti.

In altri termini, nel caso di lavoratore che abbia avuto accesso al luogo di lavoro non avendo il green pass o essendo lo stesso scaduto, il datore di lavoro dovrà sospenderlo immediatamente, inviare gli atti al Prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa e potrà adottare il provvedimento disciplinare più congruo all'esito della procedura avviata ai sensi dell'art 7 dello Statuto dei Lavoratori.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento che fosse necessario.

Arezzo, lì

(Avv. Giampiero Pino)

(Avv. Eleonora Lepri)